



Decreto Dirigenziale n. 258 del 22/10/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06, ART. 208. AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO IN LOCALITA' MONTE TRE CROCI, ARIGLIULO DEL COMUNE DI PALOMONTE (SA), DELLA DITTA PARISI ELISA CON SEDE LEGALE IN LOCALITA' FALASCONE DI PALOMONTE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 208, del citato D. Lgs. 152/06, detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con deliberazioni di Giunta n. 2156/2004 e n.1411 del 27.07.2007, la Regione Campania ha stabilito le procedure per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con D.G.R. n. 388 del 31.07.2012 la citata D.G.R. n. 1411/07 è stata modificata;
- la ditta Ditta Parisi Elisa con sede legale in località Falascone e sede impianto in località Monte tre Croci - Arigliulo del Comune di Palomonte (Sa), è titolare:
- ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, del Decreto Dirigenziale n. 59 del 23/03/2011 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti da costruzione, demolizione e macerie edilizie;
- ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06, del Decreto Dirigenziale n. 56 del 10/02/2010 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto de quo;
- in data 08/07/2014, prot. 0474595 la ditta Parisi Elisa ha presentato istanza di modifica sostanziale all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da inerti da costruzione, demolizione e macerie edilizie, per l'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 59/2011, consistente nella introduzione di alcuni codici CER da integrare a quelli già autorizzati ed all'aumento delle quantità di rifiuti speciali da trattare sia per le operazioni di messa in riserva [R13] che per le operazioni di recupero [R5];
- con D.D. n. 44 del 11/06/2014 il progetto di modifica sostanziale di che trattasi è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni;

CONSIDERATO che in data 05/09/2014 si è tenuta la (seconda) Conferenza di Servizi, conclusasi con **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, con revoca del D.D. n. 56/2010 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con l'obbligo di comunicare la messa a regime dei nuovi punti emissivi e con le seguenti prescrizioni:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- I rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- E' fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

- Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
- i fanghi prodotti dal sistema di lavaggio ruote siano gestiti come rifiuti speciali;
- sia effettuato un prelievo delle acque del pozzetto fiscale delle acque a valle dell'impianto di depurazione con cadenza annuale;

DATO ATTO che:

- la modifica sostanziale di che trattasi riguarda l'aumento della capacità produttiva senza cambiare il ciclo di lavorazione, con la mera sostituzione del macchinario utilizzato per la frantumazione e vagliatura (REV GCR 100) con una potenzialità massima di 220 tonn/h e conseguentemente resta confermato il parere espresso dal rappresentante dell'Autorità di Bacino Interregionale Fiume Sele nella seduta di C.d.S. del 04/12/2009 di esclusione dal Piano Stralcio, nonché il parere espresso dalla Comunità Montana "Tanagro", peraltro confermato nella C.d.S. del 28/07/2014, stante la dichiarazione del titolare della ditta che l'intervento non prevede movimentazione di terra e dunque di compatibilità idrogeologica;
- il Comune di Palomonte ha confermato il parere favorevole nella seduta di C.d.S. del 05/09/2014, già espresso, per la originaria realizzazione dell'impianto nella seduta del 18/01/2010, a conferma del permesso a costruire n. 4/2009, come modificato con D.I.A. in variante;
- il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Palomonte con prot. 5129 del 02/07/2014, attesta che l'impianto di che trattasi ricade in zona D2 – produttiva di nuova programmazione – del vigente strumento urbanistico;
- il titolare della ditta, in C.d.S. del 28/07/2014, ha dichiarato che, con la modifica sostanziale di che trattasi, non sono previsti movimentazioni di terra;

RITENUTO che:

- l'istanza di modifica sostanziale e di adeguamento dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 59/2011 è accoglibile;
- è stata verificata la congruità del progetto di modifica sostanziale di che trattasi, con quello assunto al giudizio di compatibilità ambientale;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 5880/2002;
- la D.G.R.C. n. 2210/2003;
- la D.G.R.C. n. 778/2007;
- la D.G.R.C. n. 1411/2007;
- la D.G.R.C. n. 388/2012;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

APPROVARE il progetto così come licenziato dalla Conferenza di Servizi del 05/09/2014.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Parisi Elisa**, con sede legale in località Falascone di Palomonte, alla modifica sostanziale dell'impianto, sito in località Monte tre Croci - Arigliulo del Comune di Palomonte (Sa), riportato in catasto terreni al foglio 16 particelle nn. 389 e 403 su complessivi 6.768,00 mq, consistente nell'aumento della capacità produttiva e l'introduzione tra i CER autorizzati di alcuni CER speciali non pericolosi, così come riportati nella seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE	Densità	QUANTITA' MASSIMA TRATTABILE							
			R13				R5			
		t/mc	t/g	mc/g	t/a	mc/a	t/g	mc/g	t/a	mc/a
170101	Cemento	2,00	106,0	53,0	31.800,0	15.900,0	106,0	53,0	31.800,0	15.900,0
170102	Mattoni	2,80	15,0	5,4	4.500,0	1.607,1	15,0	5,4	4.500,0	1.607,1
170103	Mattonelle e ceramiche	2,00	15,0	7,5	4.500,0	2.250,0	15,0	7,5	4.500,0	2.250,0
170107	Miscugli o scorie di cemento mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	2,00	120,0	60,0	36.000,0	18.000,0	120,0	60,0	36.000,0	18.000,0
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	1,60	20,0	12,5	6.000,0	3.750,0	20,0	12,5	6.000,0	3.750,0
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	2,00	220,0	110,0	66.000,0	33.000,0	220,0	110,0	66.000,0	33.000,0
170508	Petrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	1,60	20,0	12,5	6.000,0	3.750,0	20,0	12,5	3.000,0	3.750,0
170802	Materie da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	1,80	10,0	5,6	3.000,0	1.666,7	10,0	5,6	3.000,0	1.666,7
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 170901, 170902 e 170903	1,60	140,0	87,5	42.000,0	26.250,0	140,0	87,5	42.000,0	26.250,0
TOTALI			666,0	353,9	199.800,0	106.173,8	666,0	353,9	196.800,0	106.173,8

PRECISARE che:

- la modifica sostanziale di che trattasi riguarda l'aumento della capacità produttiva (come da tabella sopra indicata), senza cambiare il ciclo di lavorazione, con la mera sostituzione del macchinario utilizzato per la frantumazione e vagliatura (REV GCR 100) con una potenzialità massima di 220 tonn/h, e l'introduzione dei CER 17.03.02 – 17.05.08 e 17.08.02;
- la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica ed in materia di antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

DARE ATTO che sono state verificate le prescrizioni previste dal D.D. n. 44 dell'11/06/2014 di esclusione dalla procedura di V.I.A., del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania, contrassegnate da "a1" ad "a15" e di confermare quelle previste da "a16" ad "a30".

EVIDENZIARE che il presente provvedimento include anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, (con conseguente revoca del Decreto Dirigenziale n. 56 del 10/02/2010 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto in parola), con i seguenti punti di emissione:

Emissione	Sostanze	Concentrazione	Limiti	Limiti
			(Parte II, Allegato 1 alla Parte V, DLvo 152/06)	(D. M. 5 febbraio 1998 Suballegato 1 Allegato 1)
P ₁	Polveri	5,0 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	135 mg/Nm ³
P ₂	Polveri	5,0 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	135 mg/Nm ³
P ₃	Polveri	3,0 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	135 mg/Nm ³
P ₄	Polveri	3,0 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	135 mg/Nm ³

con le seguenti prescrizioni:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- I rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- E' fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06.

DEMANDARE al Dipartimento Arpac di Salerno la quantificazione degli oneri per i controlli relativi alle emissioni in atmosfera previsti dalle deliberazioni do G.R. n. 750/04 e 154/07, da notificare alla ditta

Parisi Elisa, che dovrà, entro 30 giorni dalla ricezione, provvedere al relativo pagamento, trasmettendone copia all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ed al Dipartimento Arpac di Salerno, che avrà cura di trasmettere attestazione di regolarità dello stesso.

PRENDERE ATTO, così come riportato in relazione tecnica, che:

- il sistema di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali recapitano in una vasca di prima pioggia, per poi confluire nella vasca di seconda pioggia di alimentazione dell'impianto di nebulizzazione e recapitare infine al suolo, rispettando i limiti di cui alla tabella 4 allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/06;
- le acque nere recapitano in una vasca a camera stagna tipo IMHOFF, periodicamente svuotata da ditta autorizzata allo smaltimento.

E' FATTO OBBLIGO altresì che:

1. i fanghi prodotti dal sistema di lavaggio ruote siano gestiti come rifiuti speciali;
2. sia effettuato un prelievo delle acque del pozzetto fiscale delle acque a valle dell'impianto di depurazione con cadenza annuale.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Parisi Elisa con sede legale in località Falascone nel Comune di Palomonte (Sa).

TRASMETTERE copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Palomonte (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, per i controlli di cui all'art. 197 del D. Lgs. 152/06, all'A.R.P.A.C, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta